



Belluno, 05/04/2024

Sorveglianza fisica di radioprotezione dei lavoratori esterni**Adempimenti D.Lgs 101/20.****Scopo**

Lo scopo della presente procedura è quello di stabilire le azioni da intraprendere al fine di garantire, all'interno di un quadro di chiara e semplice applicazione, la radioprotezione dei **lavoratori esterni** che a vario titolo prestano la loro opera all'interno delle **zone classificate** dell'Azienda Ospedaliera, secondo quanto stabilito dal DLgs 101/20.

Si identificano le seguenti tipologie di lavoratori non dipendenti dell'esercente responsabile delle zone classificate:

1. Lavoratori esterni di cui all'art 113 (p.es. manutentori di apparecchiature radiologiche, specialisti di prodotti impiegati in attività che comportano l'impiego di radiazioni ionizzanti).
2. Lavoratori autonomi di cui all'art.114 (p.es. medici e personale del comparto con contratto di tipo libero professionale).
3. Lavoratori dipendenti da terzi che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, di cui all'art.117 (p.es. lavoratori di imprese di pulizie, manutentori di impianti tecnici, etc.)

Lavoratori esterni di cui all'art.113

Il requisito per la applicazione del seguente protocollo consiste nella compilazione da parte del datore di lavoro della ditta esterna, del modulo *"Informazioni per il coordinamento di radioprotezione"* (Allegato 1) che deve essere allegato alla documentazione necessaria ai fini autorizzativi dell'accesso e/o al DUVRI per attività che si svolgano presso zone sorvegliate/controllate.

Il seguente protocollo quindi dovrà essere allegato:

- ai contratti di appalto, come ad esempio nel caso delle ditte che eseguono le manutenzioni o gli interventi correttivi sulle attrezzature radiologiche;
- ai documenti autorizzativi della Direzione Ospedaliera come ad esempio nel caso degli specialisti di prodotto che chiedono l'accesso alle sale dell'Azienda Ospedaliera.

Le azioni e i documenti richiesti sono declinati nella seguente tabella.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Belluno, 05/04/2024

Riferimenti normativi Art.113 Obblighi dell'esercente (Azienda Ospedaliera)	Azioni da intraprendere	Note
<p>Comma 2, lettera i) : verifica appropriatezza classificazione</p> <p>Comma 2, lettera l) : vincoli di dose</p> <p>Comma 2, lettera a) : accertamento dell'idoneità alla mansione specifica</p> <p>Comma 2, lettera e) : accertamento dotazione DPI</p> <p>Comma 2, lettera c): Formazione/Informazione in materia di radioprotezione (generale) che rimanda all'art.112 - Comma 1, lettera e)</p>	<p>Il datore di lavoro della ditta esterna trasmette la documentazione prevista alla struttura competente dell'Azienda Ospedaliera che rilascia l'autorizzazione all'accesso (es. Direzione Sanitaria, Direzione Medica etc.).</p>	<p>Il modulo riportato in Allegato 1 richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La classificazione di radioprotezione da parte dell'Esperto di Radioprotezione della ditta, i criteri con cui essa è stata stabilita ed i vincoli di dose proposti. • La tipologia della dosimetria individuale. • L'attestazione di idoneità alla mansione specifica con esposizione alle radiazioni ionizzanti; • La dotazione di DPI; • La certificazione di avvenuta formazione generale in materia di radioprotezione.
<p>Comma 2, lettera c)</p> <p>Formazione/Informazione in merito agli aspetti specifici di radioprotezione</p>	<p>Il lavoratore fruisce della formazione di radioprotezione sugli aspetti specifici organizzato dall'Azienda Ospedaliera.</p>	<p>Tale formazione specifica deve essere espletata prima dell'accesso alle zone classificate.</p>
<p>Comma 2) lettera d)</p> <p>Informazione sulle misure di prevenzione e di emergenza</p>	<p>Il dirigente o il preposto forniscono al lavoratore le norme di radioprotezione redatte dall'ERP e le informazioni specifiche attinenti al rischio radiologico della zona classificata ove viene effettuata la prestazione nonché le relative istruzioni di lavoro e le misure di prevenzione e emergenza.</p>	



Belluno, 05/04/2024

Comma 2) lettera e) Dispositivi di Protezione Individuali	Il dirigente o il preposto forniscono al lavoratore eventuali DPI integrativi sulla base delle Norme di Radioprotezione o delle specifiche indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione.	
Comma 2) lettera h) Valutazioni di dose (lavoratori in cat.A)	Il lavoratore si impegna a consegnare all'ERP dell'Azienda Ospedaliera nei tempi appropriati il proprio libretto individuale di radioprotezione per la registrazione delle dosi.	
Comma 2) lettera h) Valutazioni di dose (lavoratori in cat.B)	Le dosi relative alle attività svolte nelle zone classificate dell'Azienda sanitaria sono integrate nel dosimetro del lavoratore; il dato dosimetrico verrà riportato sulla scheda dosimetrica dall'ERP del lavoratore.	

I passaggi per la verifica della documentazione necessaria all'autorizzazione di accesso dei lavoratori nelle zone classificate sono schematicamente riportati nell'allegato 2.

Lavoratori autonomi di cui all'art.114

Vengono anche in questo caso considerati solo i lavoratori che accedono alle zone classificate: per lo specifico contesto in esame, si tratta di personale sanitario che svolge la sua attività con contratto libero professionale sotto la responsabilità di un dirigente/preposto che ne organizza l'attività.



Belluno, 05/04/2024

La classificazione del lavoratore autonomo discende dalla valutazione del rischio che viene predisposta in base alle informazioni a disposizione del dirigente/preposto incaricato.

In caso di classificazione di lavoratore esposto di categoria A o B, si possono individuare due situazioni: esclusività oppure esposizioni multiple:

- esclusività: nel contratto stipulato dall'Azienda sanitaria con il lavoratore deve essere precisato se questi usufruirà delle prestazioni dell'Esperto di Radioprotezione e del Medico Autorizzato aziendali e in quali termini;
- esposizioni multiple: il lavoratore usufruirà delle prestazioni di un Esperto di Radioprotezione e di un Medico Autorizzato in modo autonomo.

Riferimenti normativi Art.114 Obblighi dell'esercente (Azienda Ospedaliera)	Azioni da intraprendere	Note
Comma 2 lettera a) relazione art 109	Il lavoratore esterno deve acquisire dall'esperto di radioprotezione la relazione redatta ai sensi dell'art.109 comma 2.	Se il lavoratore presta attività esclusiva, la relazione sarà quella aziendale per la specifica area e mansione.
Comma 2 lettera b) vincoli di dose	Lavoratore esterno, esperto di radioprotezione e esercente definiscono i vincoli di dose.	
Comma 2 lettera d) libretto di radioprotezione	Per i lavoratori di cat. A : il lavoratore deve avere a disposizione il libretto individuale di radioprotezione dove l'ERP dell'Azienda ospedaliera riporta le valutazioni di dose individuale.	
	Per i lavoratori di cat. B : se il lavoratore è dotato di proprio dosimetro e si avvale di un ERP esterno, quest'ultimo riporterà sulla scheda di radioprotezione le valutazioni di dose. Negli altri casi, sulla base degli accordi contrattuali stipulati dal lavoratore autonomo con l'Azienda ospedaliera, l'ERP aziendale provvederà alla valutazione delle	



Belluno, 05/04/2024

	dosi del lavoratore ed alla loro trascrizione sulla scheda dosimetrica.	
--	---	--

Lavoratori esterni di cui all'art.117

In ambito medico non si individuano nelle zone classificate condizioni di esposizione di lavoratori autonomi o dipendenti da terzi che svolgono attività diverse da quelle proprie di lavoratori esposti: gli apparecchi che emettono radiazioni devono infatti essere spenti oppure non attivabili in presenza di questa tipologia di lavoratori. Fanno eccezione le zone classificate con presenza di sorgenti sigillate e/o non sigillate (es. Medicina Nucleare), per le quali le attività diverse da quelle proprie di lavoratori esposti devono essere eseguite o in presenza di personale dipendente dall'Azienda o, in alternativa, istituendo una procedura interna di sicurezza che garantisca l'assenza del rischio di contaminazione o esposizione esterna dei lavoratori esterni.

Lavoratrici in stato di gravidanza

Le lavoratrici in stato di gravidanza non possono svolgere attività presso le zone classificate dell'azienda ospedaliera: è fatto obbligo al datore di lavoro della ditta esterna di sospendere immediatamente le lavoratrici da tali attività.